

Comune di	
LA	Regolamento per l'assegnazione della legna da ardere
- 3 MAR 1999	
Prot. n.	516
Class.	14-6

Requisiti degli aventi diritto

Art.1

L'assegnazione della legna da ardere e da opera provenienti dalle proprietà comunali verrà concessa ai soli residenti del Comune.

Il quantitativo di legna da ardere concedibile per ogni richiesta avanzata è di mc 2, salvo diversa determinazione da parte della giunta municipale.

Art.2

In caso di quantitativo minore concedibile da parte del Comune verrà data priorità alle domande di coloro che hanno il riscaldamento esclusivamente a legna.

Art.3

Le richieste dovranno essere presentate per nucleo familiare, fermo restando che il nucleo dovrà avere propria abitazione.

Art.4

Legna da ardere : i richiedenti dovranno impegnarsi per iscritto, nella loro domanda, a non destinare detto legname ad usi diversi da quelli specificati e soprattutto non potrà essere commercializzata.

Art.5

Legname da opera : l'Amministrazione dovrà esigere dal richiedente una motivazione dettagliata della richiesta, indicante il tipo delle opere in legname previsto, le loro dimensioni (ad esempio area delle stanze o dei tetti da fare o rifare) e la loro ubicazione, ed accertarne la loro veridicità.

Art. 6

E' assolutamente vietato il trasporto della legna da opera e della legna da ardere al di fuori dell'ambito del Comune di La Magdeleine.

Art.7

E' assolutamente vietato la cessione ad altre persone del quantitativo di legna assegnato.

Art.8

Per quanto non chiaramente espresso nei predetti articoli si farà riferimento alle normative e leggi vigenti.